

REGOLAMENTO “PORTICCIOLO” E ZONE ANNESSE

Dal 15/01/2017

CAP. I GENERALITA’

Art. 1 DEFINIZIONI

L’area “PORTICCIOLO” è definita da:

- Porto
- Area di parcheggio a terra delle unità da diporto (barche, gommoni, barche a vela)
- Area di rimessaggio
- Magazzini
- Sale riunioni/ritrovo

Art. 2 ATTIVITÀ’

Le aree del Porticciolo sono disponibili per lo svolgimento delle attività sociali del Circolo, organizzate dal C.D. in accordo con il Comitato di Gestione o da altre Sezioni.

In occasione di manifestazioni particolari, il C.D. e/o il Comitato di Gestione, previa comunicazione agli interessati, può decidere di rendere liberi temporaneamente gli ormeggi/posti a terra, trovando un’adeguata sistemazione provvisoria.

CAP. II ORMEGGI – POSTI A TERRA

Art. 3 TIPOLOGIA ORMEGGI/POSTI A TERRA

Gli ormeggi/posti a terra sono suddivisi e classificati come descritto in **All. 1**. Ad ogni categoria di unità da diporto corrisponde una tipologia di ormeggio/posto. Non è permesso occupare gli ormeggi/posti a terra con unità da diporto di categoria diversa da quella prevista al momento dell’assegnazione.

Art. 4 ASSEGNAZIONE – NORME GENERALI

- 1) Assegnazione può essere definitiva e provvisoria;
- 2) Per aver diritto all’assegnazione è necessario:
 - a) Essere in regola con le quote associative
 - b) Presentare domanda, su appositi moduli, al C.D. (vedi **All. 3a/3b/3c/3d**)
 - c) Comprovare la proprietà esclusiva dell’unità da diporto
- 3) Gli ormeggi/posti a terra vengono assegnati sulla base di graduatorie specifiche per le varie categorie, compilate in funzione della data di presentazione della domanda.
- 4) Il Socio può presentare domanda di assegnazione ormeggio/posto a terra in varie categorie. Al momento dell’assegnazione di una di queste, le altre domande decadono. Il rifiuto dell’assegnazione comporta il decadimento della domanda nella categoria assegnata; resta inteso che le altre domande rimangono valide con la data originaria.
- 5) Per ogni categoria di ormeggio/posto a terra esiste una graduatoria specifica.

- 6) Le graduatorie sono affisse in bacheca e disponibili in Segreteria. Il C.D.G ha il compito di aggiornarle ogni sei mesi.
- 7) Il Socio può essere assegnatario di un ormeggio o di un posto a terra. Non sono ammesse doppie assegnazioni.
- 8) L'assegnatario non può cedere ad altri Soci a nessun titolo l'uso dell'ormeggio o del posto a terra. Sono ammessi scambi tra Soci relativamente a ormeggi/posti a terra di pari caratteristiche previa domanda scritta approvata dal CdG.
- 9) L'assegnatario è responsabile di fronte al C.D. di eventuali irregolarità commesse durante l'uso dell'ormeggio / posto a terra.
- 10) L'unità da diporto ormeggiata/posteggiata a terra deve essere usata prevalentemente dall'assegnatario e dal relativo nucleo familiare.
- 11) L'assegnatario di ormeggio/posto a terra, qualora intenda cambiare categoria di unità da diporto, può fare domanda per l'assegnazione di ormeggio/posto a terra di tipologia idonea. La domanda viene inserita in graduatoria con i criteri di cui al punto 3.
- 12) L'assegnatario, che porta sull'ormeggio/posto a terra una nuova unità da diporto, (purché della stessa categoria) deve espletare le modalità descritte all art. 6 comma c.
- 13) L'assegnatario di posto a terra che desidera l'assegnazione di un posto diverso (es. posto più agevole per la discesa al mare) deve fare domanda. Il C.D.G redige una graduatoria sulla base della data della richiesta. Al momento che il posto richiesto si rende disponibile, questo viene assegnato dal CD al primo in graduatoria.
- 14) Due soci assegnatari di ormeggio della stessa lunghezza, previa richiesta al Comitato di Gestione, possono cointestarsi l'ormeggio, rinunciando ad uno dei due posti. Resta inteso che in caso di morte o rinuncia da parte di uno dei soci, il posto rimane assegnato all'altro.

NOTA PARTICOLARE:

L'accesso a mezzo tessera magnetica dal cancelletto lato Porticciolo è concesso **SOLAMENTE** agli assegnatari di ormeggio/posto a terra, nonché agli assegnatari provvisori previa autorizzazione rilasciata dal CdG o dal C.D. In ogni caso l'abilitazione riguarderà solo una tessera per ormeggio/posto barca.

L'inosservanza di questa disposizione comporterà la disattivazione, della tessera magnetica, al suddetto ingresso.

Art. 5 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

La domanda deve essere presentata in Segreteria su appositi moduli in doppia copia. Una copia vidimata dalla Segreteria è restituita al Socio. Le domande non redatte sugli appositi moduli non sono ritenute valide.

Art. 6 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA

In caso di disponibilità di ormeggio/posto a terra, il Comitato di Gestione, in accordo con il C.D, informa , tramite la Segreteria, con raccomandata A.R. il Socio primo in graduatoria della categoria interessata.

Il Socio deve:

- a) Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione comunicare per iscritto la propria accettazione.
- b) Entro 15 (quindici) giorni pagare in Segreteria la quota o frazione di quota (mensilità o dodicesimi). Considerare mese intero l'accettazione effettuata prima del 15; niente per il periodo successivo.

- c) L'unità da diporto dovrà essere verificata dal C.d.G. per accertare la rispondenza delle dimensioni effettive previste nell'allegato 1) del presente Regolamento, prima dell'occupazione del posto assegnato.
- d) Consegnare la copia dei documenti attestanti la proprietà e la posizione assicurativa della barca:
- Per le unità da diporto immatricolate, libretto del Registro navale o certificato C.E., per i natanti dopo il 1999.
 - Atto sostitutivo di notorietà, che attesta la proprietà esclusiva del natante, rilasciato dal competente Ufficio Comunale od autocertificazione.
 - Certificato di assicurazione.
- e) Consegnare annualmente in segreteria od ai Rappresentanti del C.d.G copia della polizza assicurativa relativa al natante od imbarcazione di cui assegnatario di ormeggio o posto barca a terra. Per le assegnazioni provvisorie deve essere presentata copia della polizza assicurativa all'atto dell'assegnazione stessa. Sarà cura del C.d.G l'archiviazione della documentazione.
- f) In caso di mancata consegna della polizza o certificato di assicurazione o che la stessa non risulti a nome dell'assegnatario, LA REVOCA IMMEDIATA DELL'ORMEGGIO.
La presente norma inizia a decorrere dalla data del 31/05/2017.

NOTA: In caso di sostituzione dell'unità da diporto o nuova assegnazione ormeggio/posto a terra, la documentazione deve essere presentata al C.D.G prima dell'occupazione del posto e comunque non oltre i 12 (dodici) mesi di cui al successivo punto f.

La Segreteria:

- g) Rilascia all'assegnatario una copia dell'attestato di avvenuto pagamento e presentazione dei documenti. Una copia viene archiviata.
- h) In caso di posto a terra consegna il numero da applicare obbligatoriamente all'unità da diporto.

Il Socio deve:

- i) Entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio dell'attestato di cui sopra portare l'unità da diporto sull'ormeggio/posto a terra pena la revoca dell'assegnazione.
- j) Al momento dell'occupazione dell'ormeggio/posto a terra assegnatogli, presentare al C.D.G l'attestato rilasciato dalla Segreteria.

NOTA: Per favorire eventuali assegnazioni provvisorie, il Socio è tenuto ad indicare al C.D.G il periodo in cui prevede di rendere libero l'ormeggio/posto a terra.

Il C.D.G.:

- k) Controlla la conformità dell'unità da diporto con quanto riportato sull'attestato di cui sopra.
- i) Verifica il numero.
- l) Sigla le copia dell'attestato, per avvenuta occupazione del posto. Una copia rimane al Socio, l'altra viene archiviata in Segreteria e dal C.d.G.

Il Socio che non esplica le modalità di cui sopra viene depennato dalla graduatoria e la sua domanda è considerata decaduta. Il Socio può presentare una nuova domanda ed essere inserito in graduatoria in base alla data della nuova richiesta.

Art. 7 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

- Gli ormeggi ed i posti a terra che si rendono temporaneamente disponibili possono essere occupati provvisoriamente da Soci che ne hanno fatto richiesta.
- L'assegnazione viene fatta sulla base delle graduatorie di categoria, compilate in funzione della data della richiesta.
- La durata dell'assegnazione non può essere superiore a 6 (sei) mesi, in mancanza di richieste può essere prolungata.
- Al termine del periodo di assegnazione, il Socio può presentare domanda per una nuova assegnazione. Viene inserito in graduatoria in base alla data della nuova richiesta.
- Qualora l'assegnatario titolare richieda l'uso dell'ormeggio/posto a terra, deve dare un preavviso di una settimana; entro tale tempo l'assegnatario provvisorio deve liberare la zona. Dopo il periodo suddetto il Personale del Circolo sposterà l'imbarcazione ed il C.D addebiterà eventuali spese all'assegnatario inadempiente.
- Possono essere assegnati ormeggi/posti a terra di categoria superiore, qualora per detta categoria non vi siano richieste (costo in funzione delle dimensioni dell'unità da diporto).

La Segreteria contatta il Socio primo in lista di attesa per la categoria interessata. In caso di rinuncia, il richiedente viene cancellato dalla graduatoria e la sua domanda viene considerata decaduta.

In caso di accettazione:

La Segreteria deve:

- 1) Confermare l'assegnazione provvisoria tramite comunicazione telefonica o con lettera.

L'interessato deve:

- 1) Pagare in Segreteria la quota relativa al periodo previsto (quota minima un mese di assegnazione) entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione.
- 2) Consegnare in Segreteria la copia dei documenti attestanti la proprietà e la posizione assicurativa.
- 3) Al momento di occupare l'ormeggio/posto a terra assegnatogli, il C.D.G. verifica che le misure delle unità da diporto siano corrispondenti a quelle del posto assegnato.

Art. 8 REVOCA ASSEGNAZIONE

L'assegnazione di ormeggi/posto a terra è revocata in caso di:

- a) Decesso dell'assegnatario (la revoca sarà attuata dopo 6 (sei) mesi dalla data del decesso.
- b) Morosità: Il titolo di assegnatario ormeggio/posto a terra si perde per morosità nel pagamento della quota del servizio protratta fino al 31 Maggio (nonostante il sollecito scritto, inviato al Socio moroso dalla Segreteria entro fine Marzo).
- c) Utilizzo sistematico dell'unità da diporto da parte di persone diverse dall'assegnatario o dei suoi familiari.
- d) Reiterata violazione (dopo segnalazione scritta del C.D in accordo con il C.D.G) delle norme di buon utilizzo dell'ormeggio/posto a terra, come non idonee, parabordi insufficienti, (vedi art. 16) unità da diporto, carrelli ed attrezzature in evidente stato di abbandono.
- e) Mancato utilizzo dell'imbarcazione per periodo superiore a 12 (dodici) mesi, senza averne dato comunicazione e motivazione al C.D.
- f) Mancata consegna annuale della polizza assicurativa (art. 6 lettere e ed f)

Il Socio a cui è stata comunicata con raccomandata A.R. la revoca dell'ormeggio, o del posto a terra, deve lasciare libero il posto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del timbro postale della raccomandata A.R.. In caso di mancata ottemperanza alla liberazione dell'ormeggio o del posto a terra, verranno addebitate al Socio tutte le spese sostenute per la rimozione dell'unità da diporto che verrà collocata all'esterno del Circolo, previa comunicazione scritta con raccomandata A.R. al proprietario.

NOTA: L'assegnatario deve pagare la quota spettante del servizio entro il 28.02.

Art. 9 ACCESSO ALL'INTERNO DEL PORTICCIOLO

E' fatto divieto assoluto di accedere all'interno del Porticciolo con unità da diporto a chiunque non sia assegnatario definitivo o provvisorio di ormeggio/posto a terra.

Salvo casi eccezionali quali:

- Emergenza
- Sicurezza
- Manifestazioni sportive (concordate con il C.D.G e CD)
- Altre (concordate con il C.D.G. e CD)

Art. 10 MOVIMENTAZIONE E STAZIONAMENTO A TERRA DELLE UNITA' DA DIPORTO

- 1) La movimentazione delle unità da diporto deve essere eseguita in maniera idonea con attrezzature adeguate, rispettando le dovute norme di sicurezza, onde evitare danni a persone e/o cose.
- 2) Le unità da diporto devono stazionare su adeguati supporti ben stabili, costituiti da parati e caprette, o su carrelli adeguati.
- 3) I Soci proprietari di unità da diporto/ imbarcazioni devono provvedere autonomamente al carrello necessario per lo spostamento dal bigo al posto di manutenzione assegnato.
- 4) I carrelli dei Soci non impegnati dalle relative unità da diporto, non possono sostare all'interno del Circolo, ma devono essere parcheggiati, sotto la piena responsabilità dei proprietari, nell'estremità Sud-Est del parcheggio esterno, od in altre zone esplicitamente dedicate a tale servizio.

Art. 11 LAVORI DI MANUTENZIONE

- 1) Le aree destinate alla manutenzione sono indicate nell' **All. 2**
- 2) Il periodo per l'esecuzione dei lavori a terra è compreso tra il 01/10 e il 31/05.
- 3) Le aree per la manutenzione vengono assegnate su prenotazione presso il C.D.G. Per i natanti/imbarcazioni di grosse dimensioni, ovvero con misura F.T. superiore a metri 7,30 (attualmente n° 8 unità) i soci avranno a disposizione n° 2 posti tra il Magazzino ed il "Bigo" e n° 1 posto davanti alla veranda sez. Porticciolo, Pesca Sportiva, delimitando le due aree con strisce gialle.

- 4) Per le unità da diporto fino a 6 (sei) metri, può essere utilizzata previa prenotazione presso C.D.G la tettoia che si trova sul piazzale superiore. Detta tettoia può ospitare max 2 (due) unità da diporto contemporaneamente.
- 5) Il Socio deve indicare il periodo di inizio lavori.
- 6) Il periodo di occupazione dell'area è di massimo 35 (trentacinque) giorni di calendario. Può essere richiesta al CdG una proroga di 25 giorni di calendario, con lettera scritta e motivi validi.
- 7) Per agevolare i soci con richiesta di ormeggio provvisorio, possono essere concessi stazionamenti invernali a terra ai natanti degli assegnatari di posto in acqua delle banchine 1 – 2 e 4, previa domanda al C.d.G. entro il 30/10 di ogni anno e fino a copertura delle richieste di ormeggi provvisori.
- 8) Le unità da diporto devono essere sistemate su carrelli o supporti idonei a cura del proprietario. Per le unità da diporto di lunghezza superiore a 6 metri, è obbligatorio l'alloggiamento sul carrello. Gli invasi ed i carrelli dovrebbero essere preferibilmente marcati CE, e comunque in grado di sostenere il peso dei natanti/imbarcazioni che vi sono alloggiati.
- 9) All'interno del Circolo possono essere svolti solo **piccoli lavori** di manutenzione ordinaria. I lavori di manutenzione straordinaria (ad esempio molatura, verniciatura a spruzzo, ristrutturazioni, ecc. ecc.) sono vietati nelle aree di manutenzione e devono essere eseguiti fuori dal Circolo.
- 10) E' vietato eseguire lavori ai motori entro bordo, fuoribordo, gruppi poppieri che implicino possibilità di inquinamento per la possibile fuoriuscita di liquidi, quali olio, liquido raffreddamento, olio idraulico ecc. con il natante/imbarcazione posta all'ormeggio.
- 11) Per la rimozione della vernice antivegetativa o per la verniciatura annuale con antivegetativa, la zona deve essere protetta da teli o cartoni e l'eventuale polvere aspirata. I contenitori delle vernici od antivegetative, pennelli, stracci o diluenti devono essere smaltiti a cura dell'utente e non posti nei sacchi di raccolta immondizia del Circolo.
- 12) La pulizia con acidi deve essere fatta possibilmente nella zona attrezzata con vasca di raccolta, se effettuata in altro luogo utilizzare contenitori idonei alla raccolta al fine che i prodotti non finiscano in mare, al termine del lavoro devono essere smaltiti nel contenitore già in uso posto in prossimità del "BIGO"
- 13) Per salire a bordo dei natanti durante il periodo di manutenzione, devono essere usate scale idonee preferibilmente marcate CE, il Circolo si farà carico di metterne alcune a disposizione dei soci.
- 14) Il Personale del Circolo, con il Comitato di Gestione, può verificare l'idoneità dei supporti e carrelli utilizzati e richiedere la rimozione, qualora non le ritenga adatti. Il Personale del Circolo od il C.d.G. sono anche preposti al controllo dei lavori eseguiti ed a sanzionare i soci inosservanti delle norme sopra esposte.

NOTA:

Lo stazionamento delle unità da diporto nelle aree destinate alla manutenzione è riservato ai soli assegnatari di ormeggio. Per gli assegnatari provvisori è consentito, secondo disponibilità delle aree manutenzione, un periodo massimo di giorni 10.

Art. 12 UTILIZZO DEL BIGO

- 1) L'utilizzo del bigo è consentito nel periodo 1/10-31/5, previa prenotazione in Segreteria, durante la mattina dei giorni martedì e sabato di ogni settimana (sono esclusi i martedì e sabato che cadono in giorni festivi).
- 2) Al momento della prenotazione il Socio deve pagare la quota in Segreteria, che rilascia regolare ricevuta. Gli esterni pagano una quota differenziata (vedi tabella in Segreteria).

- 3) Il personale incaricato all'utilizzo del bigo, prima del tiro, deve richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento. Al termine delle mattinate di lavoro, il personale addetto al Bigo consegnerà dette ricevute al C.D.G
- 4) Il bigo può essere utilizzato solamente dal personale incaricato ufficialmente dal Circolo.
- 5) L'alaggio ed il varo delle unità da diporto dovrà essere eseguito imbracando le stesse con le apposite fasce attaccate al bilancino. L'imbracatura deve essere eseguita dal personale addetto. Durante lo svolgimento delle operazioni di alaggio è VIETATA la sosta di persone o cose entro il raggio di azione del Bigo. La zona sarà opportunamente delimitata con apposite recinzioni. Ad operazioni concluse la zona deve essere lasciata in ordine e pulita a cura del Socio; il Bigo sarà messo in posizione di sicurezza dal personale autorizzato.
- 6) La quota "BIGO" è comprensiva di due movimentazioni e dell'uso idropulitrice.
- 7) Dal 15/05 al 31/05 il bigo può essere utilizzato solo per la messa in acqua dei natanti o imbarcazioni.

NOTA: In caso di comprovate necessità (guasti, danni, ecc.) possono essere concesse, in via del tutto eccezionale previa richiesta al C.D.G, deroghe ai tempi indicati al punto 1.

Art. 13 USO DELL'IDROPULITRICE

- 1) L'idropulitrice può essere utilizzata , nel periodo 1/10 – 31/05, ed unicamente nella zona di pulizia adiacente il Bigo. Durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia devono essere rispettate le seguenti norme di sicurezza:
 - l'operatore deve indossare, oltre ai normali indumenti da lavoro, scarpe di cuoio o stivali, occhiali e guanti per rischi meccanici,
 - la zona di intervento deve essere delimitata con l'apposita segnaletica, vietando l'accesso ai non addetti ai lavori;
 - al termine dei lavori la segnaletica sarà rimossa, lasciando la zona pulita ed in ordine.
 - L'idropulitrice può essere utilizzata dai soci assegnatari di ormeggio/posto a terra o dal personale autorizzato del CCS, in caso di unità da diporto appartenenti a non soci.
- 2) E' severamente proibito pulire le carene delle unità da diporto tenute sospese con bigo o gru mobile.
Le unità da diporto durante la pulizia devono appoggiare sugli appositi cavalletti ed essere sostenute dal Bigo o da Autogrù semoventi.

Art. 14 USO DEGLI ARGANI ELETTRICI

I soci utilizzatori degli argani elettrici di Alaggio e Varo delle unità da diporto, relative agli ormeggi/ posti a terra, dovranno rispettare le seguenti regole:

1. Usare gli argani elettrici per unità da diporto di loro proprietà.
2. Porre la massima accortezza durante le fasi di lavoro e nell'utilizzo delle attrezzature.
3. Transennare la zona di lavoro impegnata con apposita segnaletica.
4. Tenerci a distanza di sicurezza dalla zona impegnata utilizzando il telecomando.
5. Segnalare immediatamente eventuali danni da lui stesso (utilizzatore) provocati alle attrezzature utilizzate durante le fasi di lavoro.
6. Segnalare inoltre, sempre al C.D.G, eventuali danni visibili al cavo di acciaio o ad altri componenti delle attrezzature.

Art. 15 UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA

Disposizioni di carattere generale.

- 1) L'impianto elettrico a disposizione dei Soci è riservato esclusivamente per interventi di normale manutenzione sono perciò vietate le manutenzioni straordinarie ed ogni tipo di costruzione ex-novo di carrelli o altre strutture.
- 2) Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costruttive, devono essere mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione.
- 3) I conduttori elettrici flessibili o volanti non devono intralciare i passaggi.
- 4) Gli utensili elettrici utilizzati dagli utenti devono essere rispondenti alle norme delle leggi vigenti (DPR art. 303 - 318)
- 5) E' dovere dell'utente:
 - osservare le norme al fine della sicurezza individuale e collettiva.
 - segnalare immediatamente al personale preposto le eventuali deficienze dell'impianto elettrico.
 - non rimuovere o modificare dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e protezione.

Art. 16 PARABORDI E CIME DI ORMEGGIO

Ogni unità da diporto deve essere dotata di contrappesi, adeguati al peso della stessa, e di almeno quattro parabordi. Le cime di ormeggio devono avere un diametro idoneo al tipo di unità da diporto secondo le buone tecniche marinare. E' dovere dell'assegnatario provvedere alle proprie cime d'ormeggio. L'assegnatario provvisorio può, se il proprietario dell'ormeggio è d'accordo, usufruire delle cime di quest'ultimo, scaricandolo però da ogni responsabilità.

Art. 17 DIVIETO DI PESCA

La pesca con la canna è vietata lungo i moli di ormeggio delle imbarcazioni. E' consentita in testa ai pennelli e nella parte Sud delle vasche. Nel caso di corsi, gare di pesca, il Comitato di Gestione Pesca può richiedere al C.D, deroghe ai divieti di cui sopra.

Art. 18 RESPONSABILITÀ FURTI E DANNI

Il Circolo non è responsabile dei furti o dei danni subiti dai soci assegnatari di ormeggi/posti a terra.

Art. 19 ALTRE NORME

- All'interno del porto sono vietati gli scarichi in acqua di materiale proveniente dalla pulizia di attrezzature da pesca. E' vietato pulire le unità da diporto con detersivi o comunque con prodotti non biodegradabili.
- E' vietato fare la pulizia della sentina all'interno del porticciolo.
- E' vietato l'accumulo di materiale ed attrezzature sulle banchine di camminamento.
- All'interno del porto è vietata la balneazione.
- Gli oli esausti devono essere versati nell'apposito contenitore.
- E' tassativamente proibito lasciare all'interno del Porticciolo batterie esauste.
(Si ricorda che i venditori di batterie, in caso di acquisto del nuovo, ritirano il vecchio).

Art. 20 DIRITTO DI VOTO

Durante l'Assemblea del Porticciolo hanno diritto al voto i titolari di ormeggi/posti a terra e coloro che sono inseriti nelle graduatorie di assegnazione.

Art. 21 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato durante l'Assemblea Ordinaria degli Assegnatari ormeggi/posti a terra, su proposte del C.D.G o dei Soci partecipanti all'assemblea stessa, L'eventuali modifiche saranno operative dopo l'approvazione del CD.
L'Assemblea Ordinaria è indetta dal C.D.G di norma almeno una volta l'anno tramite il Giornalino Sociale o comunicazione scritta.

LISTA DEGLI ALLEGATI:

- **Allegato 1** - *Ormeggi e Posti a terra.*
- **Allegato 2** - *Pianta degli ormeggi, dei posti a terra e delle zone manutenzione unità da diporto.*
- **Allegato 3a** - *Modulo per la domanda di assegnazione definitiva ormeggio.*
- **Allegato 3b** - *Modulo per la domanda di assegnazione definitiva posto a terra.*
- **Allegato 3c** - *Modulo per la domanda di assegnazione provvisoria ormeggio.*
- **Allegato 3d** - *Modulo per la domanda di assegnazione provvisoria posto a terra.*
- **Allegato 4** - *Tabella rettangoli di ormeggio vasche A B C D .*

Il presente Regolamento è comprensivo delle modifiche approvate nell'assemblea dei Soci del 15.01.2017.

1 – ORMEGGI E POSTI A TERRA

- a. Gli ormeggi, i posti a terra e le aree adibite alla manutenzione sono indicate in allegato 2.
- b. Gli ormeggi sono disponibili per tutte le unità da diporto di lunghezza superiore o uguale a metri **3,60** escluso le barche a vela.
- c. I posti a terra sono disponibili per qualsiasi tipo di unità da diporto purché rientranti nei limiti di misura previsti dalla segnaletica indicata sul fondo stradale.
- d. Le unità da diporto corredate di motore fuoribordo, devono essere ormeggiate con il gambo dello stesso abbassato (posizione di navigazione), compreso l'ausiliario.
- e. La distanza massima dell'unità da diporto dal trave di legno all'appendice estrema di poppa
- f. dovrà essere di massimo 45 centimetri.
- g. Gli ormeggi sono suddivisi in funzione delle dimensioni per lunghezza e larghezza delle unità da diporto e sono così distribuiti:

	LUNGHEZZA MINIMA SOLO SCAFO	LUNGHEZZA MASSIMA F.T. AMMISSIBILE	LARGHEZZA MAX F.T. AMMISSIBILE
• BANCHINA 1	DA METRI 3,60	A METRI 5,40	LARG. METRI 2,20
• BANCHINA 2	DA METRI 3,60	A METRI 5,20	“ METRI 2,20
• BANCHINA 3	DA METRI 4,71	A METRI 5,90	“ METRI 2,30
• BANCHINA 4	DA METRI 3,60	A METRI 5,20	“ METRI 2,20
• BANCHINA 5	DA METRI 5,31	A METRI 6,70	“ METRI 2,50
• BANCHINA 6	DA METRI 5,31	A METRI 6,70	“ METRI 2,50
• BANCHINA 7	DA METRI 6,01	A METRI 7,30	“ METRI 2,90
• BANCHINA 8	DA METRI 7,01	A METRI 9,00	“ METRI 3,40

SONO ABOLITE LE DEROGHE RELATIVE

ALLA BANCHINA 2 ORMEGGI N° 20 e N° 21 LUNGHEZZA FT METRI 5,40,

BANCHINA 4 ORMEGGI N° 54 LUNGHEZZA FT METRI 5,40

BANCHINA 3 ORMEGGI N° 38 e N° 39 A LUNGHEZZA FT METRI 6,10

LE SOPRA INDICATE DEROGHE AVRANNO VALIDITA' FINO AL MOMENTO IN CUI GLI ASSEGNATARI ALLA DATA ODIERNA DELL'ORMEGGIO, NON DECIDERANNO DI CAMBIARE NATANTE NEL QUAL CASO DOVRANNO ADEGUARSI ALLA TABELLA DELLE BANCHINE SOPRA INDICATE.

N.B. IN CASO DI NUOVE ASSEGNAZIONI LA LUNGHEZZA F.T. DEVE ESSERE QUELLA DEL NATANTE/IMBARCAZIONE IN CONDIZIONI DI NAVIGAZIONE, NON E' PIU' CONSENTITO TAGLIARE LO SCAFO E MONTARE CERNIERE CHE NE RIDUCANO LA LUNGHEZZA PER RIENTRARE NELLE MISURE SOPRA INDICATE.

- a) La misura minima di lunghezza è riferita al solo scafo F.T. senza appendici o riporti aggiunti, vale la lunghezza dichiarata sui certificati C.E. per i natanti dopo il 1999 o Libretto navale per quelle immatricolate o previa verifica del Comitato per quelle sprovviste.
- b) La lunghezza massima consentita si intende quella misurata calando un filo a piombo dalla punta estrema di prua, compreso appendici, musoni, pulpiti, ancore, ecc. e la parte estrema di poppa, compreso eventuali motori fuoribordo sia principali che ausiliari, e qualunque tipo di appendice o sporgenza.
- c) **LE MISURE DELLE UNITA' DA DIPORTO ORMEGGIATE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, RIMARRANNO COMUNQUE VALIDE, ESCLUSE MODIFICHE SUCCESSIVE, FINO ALLA SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DELL'ATTUALE ASSEGNATARIO.**
- d) **OGNI EVENTUALE MODIFICA DI LUNGHEZZA APPORTATA ALL'UNITA' DA DIPORTO SUCCESSIVAMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO CONCORDATO, DOVRA' ESSERE APPROVATA DAL COMITATO DI GESTIONE PER VERIFICARE CHE RIENTRI NELLE MISURE PREVISTE, COMPRESO LA SOSTITUZIONE DEL FUORIBORDO SE NON CON LO STESSO MODELLO GIA' INSTALLATO.**

Disponibilità/destinazione particolare di alcuni ormeggi/posti a terra.

- I dieci ormeggi lato Sud canale di uscita, sono riservati al Circolo per le proprie imbarcazioni e/o per imbarcazioni di autorità od Enti. In caso di disponibilità, gli ormeggi che eventualmente rimangono liberi, possono essere assegnati ai Soci, rispettando le domande di assegnazione provvisoria.
- I sei ormeggi lato Nord canale di uscita sono assegnabili nel periodo estivo in modo provvisorio anche ai gommoni. Nel periodo invernale sono a disposizione dei soci per brevi periodi esonerando però il Circolo da ogni possibile responsabilità per eventuali danni subiti.
- l'ormeggio **117** è a disposizione della SOC. SOLVAY ed in gestione al Circolo insieme a due posti a terra n° **100** e **101**, come indicato nel comodato d'uso tra il Circolo e la stessa Società.
- Posti a terra dall'1 al 10 devono, nei limiti del possibile, rimanere occupati da barche a vela. In caso di cambio di tipo d'imbarcazione, il C.D. cercherà, in accordo con l'attuale assegnatario, un nuovo posto a terra da assegnargli. In caso di nuove assegnazioni, questi posti devono essere riservati per le barche a vela.

NOTA: La zona dei posti a terra dal n° 1 al n° 10 è un'area resa disponibile per la manutenzione (dall' 01.10. al 31.05). Al fine di rendere libera la suddetta zona nel periodo indicato il C.D. autorizza il C.D.G. (previo avviso agli assegnatari) a spostare, in altre posizioni idonee, le unità da diporto presenti nell'area stessa.

Il presente REGOLAMENTO di pagine totali n° **21**, è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Assegnatari Ormeggi/Posti a Terra del 15/01/2017.

E' stato successivamente approvato e reso operativo dal Consiglio Direttivo in data

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 15/01/2017.

IL COMITATO DI GESTIONE

Andreotti Lorenzo.....

Vannucci Andrea

Gentili Lirio.....

Maiolini Massimo.....

Gorini Paolo.....

IL RESPONSABILE DEL C.D. SEZIONE PORTICCIOLO

Vasponi Stefano.....

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Donati Mauro.....

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Pastacaldi Alessandra.....